SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527.

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;

Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;

Considerato che il punto 5, lettera *c)*, della predetta deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione competente deve provvedere alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni per l'istruttoria delle domande di agevolazione, sulla base dei criteri fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la competenza del Ministro all'adozione dei provvedimenti di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono essere ascritti alla competenza degli organi dirigenziali dell'amministrazione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Convenzioni

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995.

3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. La convenzione prevede inoltre:

a) le modalità per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformità alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilità civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;

c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime;

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.

5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91», ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonché le imprese, costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3, è riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati in favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono eccedere il 5% delle suddette risorse.

3. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie.

4. Qualora una singola impresa presenti più domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su più unità produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva, su richiesta dell'impresa medesima, le domande di agevolazione sono unitariamente considerate ai fini delle graduatorie di cui all'art. 6 e della successiva concessione delle agevolazioni. Per l'applicazione del presente comma le domande di agevolazione si riferiscono, quanto all'ubicazione dell'iniziativa, alla medesima graduatoria regionale o per aree di cui all'art. 6, comma 3.

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere:

1) è definita piccola e media l'impresa che:

1*a)* ha un massimo di 250 dipendenti;

1*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;

1*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

2) è definita piccola l'impresa che:

2*a)* ha un massimo di 50 dipendenti;

2*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU;

2*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

b) per le imprese fornitrici di servizi:

1) è definita piccola e media l'impresa che:

1*a)* ha un massimo di 95 dipendenti;

1*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU;

1*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

2) è definita piccola l'impresa che:

2*a)* ha un massimo di 20 dipendenti;

2*b)* ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ECU;

2*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

6. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione al presente articolo è individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993 e agli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto.

7. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati:

a) il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione;

b) il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente nell'esercizio cui si riferiscono i dati di cui alla lettera *a)*;

c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione.

8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data.

9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti:

a) imprese ubicate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni:

1) province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;

2) province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese;

3) province della regione Abruzzo: 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese;

4) province della regione Molise: 55% ESN, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese, dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% per le altre imprese dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998; 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1° gennaio 1999;

b) imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni:

1) nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

2) nelle altre aree: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

c) imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.

10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9 ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.

11. L'operatore richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa è stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'operatore nel

modulo di domanda o, nel caso di locazione finanziaria, dalla società di leasing in apposito prospetto allegato al modulo stesso e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese.

12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL è rivalutato, in relazione al piano di disponibilità delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato dalla somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale.

13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1° gennaio 1994 esso è pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e può essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.

14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 3.

Progetto

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformità alla delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento:

a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;

b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

2. Per quanto concerne le iniziative di trasferimento, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile;

b) suolo aziendale, con esclusione delle spese notarili, nonché i costi sostenuti dall'impresa richiedente per le concessioni edilizie, per le sistemazioni del suolo e le indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi

all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1.

3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all'acquisto da parte della società di leasing di beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci della ditta richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci.

4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

Art. 5.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, a valere sulle risorse finanziarie di ciascun anno, è presentata dall'imprenditore alla banca concessionaria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il modulo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda è presentata ad una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il successivo inoltro alla banca concessionaria.

2. La domanda di agevolazioni è presentata dall'impresa in duplice originale, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima.

3. Il modulo è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e che l'impresa non ha ottenuto e rinuncia ad ottenere per la stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con allegata copia del

modulo di domanda incompleto. L'imprenditore può ripresentare la domanda completa e la relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra; solo quest'ultima è considerata a tutti gli effetti domanda di agevolazioni. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria la completezza della domanda di agevolazione viene accertata e specificatamente attestata alla banca concessionaria dalla società di leasing che ne assume pertanto la responsabilità.

Art. 6.

Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori;

c) la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;

e) l'ammissibilità e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4;

g) l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 4.

2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra l'1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa.

3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione.

4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti tre indicatori di cui al punto 5, lettera *c5)* della delibera CIPE 27 aprile 1995, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:

1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei tre indicatori suddetti normalizzati;

c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti.

5. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa.

6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue:

a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa è quello attualizzato con le modalità di cui all'art. 2, comma 11;

b) il valore dell'investimento complessivo è anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni;

c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa è quello delle unità aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed è convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento;

d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile è quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.

8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing.

10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la prima di dette date è sostituita dal verbale di consegna dei beni.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3.

2. Ciascuna delle tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. Ai fini di ciascuna delle tre erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli istituti collaboratori, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale, ovvero, nel caso di ditte individuali, al certificato della competente CCIAA, la seguente documentazione:

a) in caso di anticipazione:

1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 2;

b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, dell'impresa o da procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonché la conformità dei lavori eseguiti al programma medesimo;

2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco; nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia attesta la regolarità e lo stato della relativa pratica;

c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera *b)* è resa, con le medesime modalità, dalla società di leasing.

4. L'erogazione della terza ed ultima quota è altresì subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9.

5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonché, al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. All'atto dell'erogazione della terza ed ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 30% della quota stessa da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione di ciascuna erogazione, allegando le risultanze degli accertamenti di cui sopra.

6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 8.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) qualora, per il medesimo programma di investimenti o parte dello stesso, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione; detto termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni;

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) qualora, calcolati i primi due indicatori di cui all'art. 6, comma 4, alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, la media degli scostamenti di detti indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 30 punti percentuali in diminuzione;

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

2. Nell'ipotesi sub *b)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare. Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo.

3. Nell'ipotesi sub *c)* di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

4. Nell'ipotesi sub *d)* di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario.

5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

Art. 9.

Documentazione di spesa

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata.

2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1 l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione.

3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti di cui all'art. 4, comma 3, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub *a)*, *b)* e *c)* di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.

5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione;

b) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub *b)* e *c)* del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;

e) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati;

g) l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa.

6. Per le iniziative con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 sono allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub *a)* e sub *g)*, che restano a carico dell'impresa, sono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing.

8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresì, ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata.

9. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 3, le banche attestano di essere in possesso delle dichiarazioni di cui al comma 5 regolari e complete.

10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di ammissibilità e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*. Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonché le risultanze dell'accertamento da parte delle banche medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa.

Art. 10.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della relazione finale da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le iniziative diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.

3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 ovvero, per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 10.

4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 10, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni.

5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto, secondo le modalità di cui all'art. 7, ivi compreso il 30% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6.

6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 è emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.

7. In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa, la banca concessionaria provvede, con le modalità e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1, a versare le eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli interessi maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonché gli interessi, al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 11.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilità, né ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalità di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.

2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d)*, si intende automaticamente prorogato di sei mesi.

3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 ottobre 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 7 Industria, foglio n. 247

ALLEGATO

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DEI QUALI LE IMPRESE POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488.

1) *Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:*

a) Registrazione ed elaborazione dati;

b) Produzione di software;

c) Consulenza informatica;

d) Formazione professionale.

2) *Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione:*

a) Assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi;

b) Sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attività produttive;

c) Produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.

3) *Servizi di consulenza tecnico-economica:*

a) Studi e pianificazioni;

b) Progettazioni;

c) Assistenza ad acquisti ed appalti;

d) Servizi computerizzati;

e) Assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;

f) Problematiche della gestione;

g) Problematiche della ricerca e sviluppo;

h) Problematiche della logistica e distribuzione;

i) Problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;

l) Problematiche dell'import-export;

m) Problematiche economico-finanziarie;

n) Problematiche del bilancio;

o) Problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile;

p) Problematiche del personale, compresa la formazione professionale;

q) Problematiche dell'ufficio;

r) Problematiche dell'elaborazione dati;

s) Problematiche dell'energia;

t) Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive: «1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, citato nel soprariportato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 96/1993:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Il testo coordinato del predetto D.L. n. 415/1992 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 3. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 vedi sopra.

— La comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213 del 19 agosto 1992.

— La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 157/1995 reca: «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

— Per gli estremi della pubblicazione della delibera del CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si indicano le rubriche dei Capi I, II, III e IV:

capo I: principi;

capo II: responsabile del procedimento;

capo III: partecipazione al procedimento amministrativo;

capo IV: semplificazione dell'azione amministrativa.

Note all'art. 2

— L'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma è il seguente.

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune

a)-b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi».

— Il D.M. 1° giugno 1993, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993. Il testo del comma 3 dell'art. 1 è il seguente: «3. Il tasso di conversione lira ECU da applicare in relazione a quanto previsto dal presente decreto e dai relativi allegati è quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lira/ECU superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto».

— Il regolamento (CEE) n. 2052/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988.

Nota all'art. 3.

— Per gli estremi della pubblicazione della delibera del CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4.

— Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (per il titolo della legge v. nelle note all'art. 4):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 241/1990 (per il titolo della legge v. nelle note all'art. 1):

«1. Il responsabile del procedimento:

a) (omissis);

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

Note all'art. 6.

— Per gli estremi della pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 v. nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 v. nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 8.

— Per gli estremi della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 v. nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 v. nelle note all'art. 4.

Note all'art. 10

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del D L. n. 32/1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»: «3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti».

La legge n. 64/1986, citata nel sopraripportato comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del citato D.L. n. 32/1995: «6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 32/1995, citato nel sopraripportato comma 6 dell'art. 4: «5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite».

— Si trascrive, altresì, il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), anch'esso citato nel sopraripportato comma 6 dell'art. 4:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Note all'art. 12:

— L'art. 4 del D.L. n. 32/1995 (per il titolo del decreto v. nella nota all'art. 10) contiene disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive. Degli undici commi contenuti in detto art. 4 si trascrive il testo dei commi 1 e 2 (per il testo del comma 3 v. nella nota all'art. 10):

«1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, citato nei sopraripotati commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, è il seguente:

«3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.».

— Si trascrive il testo del comma 3-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, (per il titolo del decreto e gli estremi della pubblicazione del testo coordinato v. nelle note alle premesse), aggiunto dalla legge di conversione n. 488/1992: «3-*bis*. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *)e* del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2».

Il D.L. n. 363/1992, citato nel sopraripotato comma 3-*bis*, di contenuto analogo al D.L. n. 415/1992, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992). Detto decreto è entrato in vigore il 21 agosto 1992.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, citato nel sopraripotato comma 3-*bis*, v. nella precedente nota a questo stesso articolo.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, anch'esso citato nel sopraripotato comma 3-*bis*, v. nelle note alle premesse.

95G0569

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Augusta nella pretura circondariale di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3964/12-34 del presidente della corte di appello di Catania in data 3 novembre 1995, con la quale si comunica che la sezione distaccata di Augusta della pretura circondariale di Siracusa non è stata in grado di funzionare nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1995 a causa dell'esecuzione di indifferibili lavori;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Augusta della pretura circondariale di Siracusa nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1995, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addottovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 1995

p. *Il Ministro:* RICCIARDI

95A7479

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1995.

Modificazioni al contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale le ditte Philip Morris Holland e Philip Morris Germany — tramite il proprio rappresentante in Italia —, chiedono di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Chesterfield k.s. Filter» (ast. da 20), «Philip Morris Filter Kings» e «Chesterfield k.s. Filter» (ast. da 10);

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate, sulla base delle dichiarazioni delle suindicate ditte produttrici, è così modificato:

Marca	Contenuto nicotina	mg/sigaretta condensato
		—
Chesterfield k.s. Filter (ast. da 20).	0,9	13,0
Philip Morris Filter King	0,9	13,0
Chesterfield k.s. Filter (ast. da 10).	0,9	13,0

L'Amministrazione procederà a verificare, per l'immissione al consumo, la corrispondenza dei contenuti di nicotina e condensato delle succitate sigarette con quelli dichiarati dalle ditte estere.

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle sigarette indicate all'art. 1 in carico agli Organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati e verificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

95A7496

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 1995.

Designazione dell'autorità nazionale di controllo prescritta dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art. 14, concernente i controlli;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerata l'esigenza di individuare l'autorità nazionale di controllo prevista dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92;

Ritenuto che le funzioni di controllo in argomento sono rispondenti alle competenze istituzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto altresì, che può risultare utile avvalersi dell'attività di vigilanza svolta dai consorzi di tutela delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato Ispettorato, svolge le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 ed all'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92.

2. L'attività di controllo e vigilanza dell'Ispettorato comporta anche il coordinamento delle specifiche

funzioni di vigilanza svolte dai consorzi di tutela o da altri organismi autorizzati, di cui al successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Ove si ritenga opportuno, per l'espletamento di particolari attività di controllo, in relazione ad esigenze tecniche ed organizzative, l'Ispettorato può avvalersi di organismi esterni, pubblici o privati, purché essi siano conformi ai requisiti prescritti dall'art. 10, par. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 2081/92 e dall'art. 14, par. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 2082/92.

2. Possono espletare funzioni di controllo e di vigilanza anche i consorzi di tutela a tal uopo riconosciuti ed autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, aventi i requisiti di cui al precedente paragrafo e alle condizioni di cui ai successivi paragrafi.

3. I consorzi di tutela, nonché gli altri organismi che intendano svolgere funzioni di controllo, devono a tal fine presentare relativa istanza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che verifica la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 1.

4. Accertata la sussistenza dei requisiti sopraspecificati, con decreto ministeriale possono essere attribuite a ciascun Consorzio o altro organismo funzioni di controllo e di vigilanza stabilendo e specificando, per ognuno di essi, le modalità di svolgimento di tali funzioni ed i criteri di collaborazione con l'Ispettorato. In relazione all'esperienza ed alla capacità dimostrata da ciascun Consorzio, ciascuno dei decreti predetti può comportare l'attribuzione di diverse funzioni.

5. L'Ispettorato vigila sull'attività dei consorzi di tutela e degli altri organismi autorizzati. In presenza di irregolarità riscontrate, di inosservanza degli obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, di insoddisfacente funzionamento dell'attività di controllo operata dagli stessi o di perdita dei requisiti di cui al paragrafo 1, riferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente paragrafo.

6. In attesa della adozione dei decreti di cui al paragrafo 4, e comunque non oltre il termine di un anno dalla data di registrazione delle denominazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, le funzioni di vigilanza rimangono affidate ai consorzi di tutela con le modalità previste dai decreti di affidamento attualmente vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 250

95A7497

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1991, 1° gennaio 1992, 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1996 e scadenza 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348865/242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1996 e scadenza 1° luglio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1996, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° luglio 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,80% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,80% per i CCT settennali 1° gennaio 1993 emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1994 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.180.000.000.000, così ripartite:

L. 464.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 551.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 493.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 672.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7499

DECRETO 7 dicembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1987 (decennali) relativamente alla decima cedola con godimento 1° gennaio 1996 e scadenza 1° gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 626534/126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suindicato decreto, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1996 e scadenza 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° gennaio 1987, emessi per lire 5.000 miliardi, relativamente alla decima cedola, di scadenza 1° gennaio 1997, è determinato nella misura del 10,85%.

La spesa derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, altresì citato nelle premesse, è di L. 542.506.250.000 e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7500

DECRETO 7 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 del legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 106.664 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 ottobre 1995, dell'8 e del 22 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 30 ottobre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 12 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8, del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno

arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 dicembre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7501

DECRETO 13 dicembre 1995.

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 novembre 1995, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 13 novembre 1995, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 17 gennaio 1992-17 gennaio 1999, in circolazione per nominali lire 10.000.123.600.000;

b) buoni poliennali del Tesoro 18 maggio 1992-18 maggio 1999, in circolazione per nominali lire 7.501.003.400.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998, in circolazione per nominali lire 11.000.000.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1992-1° aprile 1999, in circolazione per nominali lire 12.000.000.000.000.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, del menzionato decreto 13 novembre 1995 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 5 miliardi di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 13 del giorno 18 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche già stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» già previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 13 novembre 1995, il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione verrà esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministro del tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 21 dicembre 1995 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 21 dicembre 1995 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 155 giorni, relativamente ai BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per 34 giorni, relativamente ai BTP di cui alla lettera *b)* e per 81 giorni relativamente ai CCT di cui alle lettere *c)* e *d)* del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme avrà luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera e contro ritiro dei titoli dalla gestione centralizzata della Banca d'Italia.

Al «Fondo ammortamento» verrà altresì addebitata la provvigione di cui al successivo art. 8.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei titoli acquistati dal Tesoro, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni di annullamento vengono effettuate per conto della Direzione generale del tesoro.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati, per quanto applicabile, dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. La provvigione prevista in detta convenzione, riconosciuta alla Banca d'Italia a rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, è ridotta allo 0,015% del capitale nominale dei titoli acquistati.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 3, punto 2, del decreto ministeriale 13 novembre 1995 le sezioni di tesoreria ricevono dalla coesistente filiale della Banca d'Italia i BTP 17 gennaio 1992-17 gennaio 1999 e i BTP 18 maggio 1992-18 maggio 1999 annullati, unitamente al tabulato che riporta l'ammontare dei buoni poliennali acquistati, la serie e i tagli degli stessi. I buoni poliennali e una copia del tabulato sono spediti a cura delle sezioni di tesoreria alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo; copia del tabulato viene contestualmente inviata alla Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 3, punto 1, del decreto ministeriale 13 novembre 1995, i CCT 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998 e i CCT 1° aprile 1992-1° aprile 1999 estinti saranno consegnati, entro tre mesi dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto, direttamente dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in uno con l'elenco dei certificati estinti e il piano di ripartizione dei certificati rimasti in vita.

Art. 11.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e al loro annullamento, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7562

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Finanziamento relativo all'anno 1995 per il completamento dell'Università della Calabria, in Arcavacata di Rende.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale sono state trasferite alle varie amministrazioni dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio da ripartire tra le amministrazioni competenti;

Visto l'art. 1, comma 9, del decrto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1995 con la quale è stata destinata in via programmatica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la somma di lire 234,454 miliardi per il completamento dell'Università degli studi della Calabria in Arcavacata di Rende;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995 con la quale è stata assegnata la somma di 100 miliardi per l'anno 1995 al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da destinare alle università meridionali;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella seduta del 24 ottobre 1995, si è espresso favorevolmente in ordine al progetto relativo all'Università degli studi della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1169 del 27 ottobre 1995, con la quale, nel comunicare l'avvenuto espletamento delle

verifiche di cui al punto 2 della citata delibera CIPE del 13 marzo 1995, viene indicata l'articolazione triennale del finanziamento occorrente per la realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento tale progetto a valere sulle assegnazioni già disposte in sede di ripartizione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, di cui alla propria delibera del 27 aprile 1995;

Delibera:

1. L'importo complessivo di lire 234,454 miliardi di cui alla propria delibera del 13 marzo 1995 richiamata in premessa, concernente il progetto di completamento dell'Università degli studi della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende, viene ripartito secondo la seguente articolazione temporale indicata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

anno 1995 - L. 58.677.970.360;

anno 1996 - L. 82.863.371.043;

anno 1997 - L. 92.912.663.668.

Il finanziamento relativo all'anno 1995, di L. 58.677.970.360, viene disposto nell'ambito dell'assegnazione di lire 100 miliardi, prevista per il corrente esercizio a favore del predetto Ministero — università meridionali — di cui alla delibera di ripartizione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, adottata da questo Comitato il 27 aprile 1995.

Per quanto concerne gli anni 1996 e 1997, si provvederà in sede di assegnazione definitiva delle risorse del predetto Fondo per tali esercizi.

2. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche sullo stato di attuazione del progetto, procedendo agli accertamenti di competenza sulla base di specifiche richieste del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 219

95A7502

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione del primo riparto dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi urgenti da realizzarsi nel periodo 1994-1995 nella regione Sardegna ai sensi della legge n. 402/1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 giugno 1994, n. 402, recante «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale» che destina 910 miliardi di lire per il programma degli investimenti urgenti formulati dalla regione Sardegna;

Vista la legge n. 22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse», ed in particolare l'art. 2 che prevede, fra l'altro, la riduzione a lire 887,2 miliardi;

Considerato che il precedente programma straordinario di intervento, relativo al triennio 1988-1990, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991 e modificato in data 24 giugno 1994, non è stato ancora portato a completa attuazione;

Visto il programma degli interventi urgenti per gli anni 1994-1998 proposto dalla regione Sardegna, approvato dal consiglio regionale il 17 febbraio 1995;

Considerato che, dall'esame del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, tale programma non è risultato rispondente ai requisiti di organicità ed alla esigenza di un'indicazione puntuale dei settori produttivi richiesti dalla legge citata n. 402/1994 (art. 1);

Visto il programma stralcio presentato in data 6 settembre 1995, approvato dalla giunta regionale in data 8 agosto 1995, relativo alle annualità 1994-1995;

Vista la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/2313 del 20 settembre 1995 sul suddetto Piano stralcio 1994-1995;

Ritenuto opportuno approvare, al fine di dare immediato avvio agli interventi atti a contrastare i gravi problemi di crisi occupazionale nella regione, un primo riparto delle somme previste dal piano stralcio, in attesa di una complessiva riformulazione del programma per gli anni 1994-1998 che tenga conto anche dello stato di attuazione del precedente programma *ex lege* n. 268/1974;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La somma complessiva di lire 334,300 miliardi prevista dal piano stralcio 1994-1995, di cui alle premesse, è ripartita per il proseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* e all'art. 2, della legge n. 402/1994 secondo il seguente schema:

Tipologie di intervento	(Milioni di lire)
Promozione delle strutture e delle attrezzature per la formazione scolastica universitaria e post-universitaria	25.000
Interventi a favore del settore industriale	104.300
Interventi a favore del settore agro-industriale ittico	60.000
Interventi a favore del settore turistico	15.000
Completamenti funzionali di infrastrutture industriali	60.000
Interventi per la continuità territoriale del sistema dei trasporti	65.000
Interventi per la soluzione del problema energetico regionale	5.000
Totale	334.300

2. L'attuazione degli interventi relativi alla continuità territoriale del sistema dei trasporti, che prevede il cofinanziamento a valer sulle risorse recate dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, resta subordinata all'integrale copertura finanziaria dei progetti relativi alle città di Cagliari e Sassari.

3. La regione Sardegna, nell'ambito delle predette tipologie di intervento, attuerà le iniziative di cui al piano stralcio 1994-1995 con priorità per i progetti di immediata realizzabilità di tipo infrastrutturale, agevolativo e promozionale.

4. La regione Sardegna per gli interventi nel settore delle attività produttive di cui all'art. 1 della legge n. 402/1994 attiverà adeguate misure di controllo sulle agevolazioni, riferendone puntualmente al CIPE.

5. La regione Sardegna invierà al CIPE, entro il 31 dicembre 1996, una relazione sullo stato d'attuazione del programma stralcio 1994-1995, nonché del precedente programma di interventi urgenti per il triennio 1988/1990.

6. La presentazione preventiva a questo comitato dei suddetti documenti costituisce condizione indispensabile per l'approvazione, da parte del CIPE, del complessivo programma di interventi.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217

95A7503

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dagli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia e delle Venezie, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni USL /Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Emilia-Romagna:		
Area Metropolitana Bologna	Sistema informativo socio-sanitario dell'area metropolitana di Bologna	1.981
Azienda osped. polic. Modena	Blocco tecnologico del Policlinico di Modena - primo lotto funzionale	9.900
Friuli-Venezia Giulia:		
A S S. 2 Isontina	Completamento dell'ospedale S. Polo di Monfalcone (Gorizia) - secondo e ultimo lotto	17.830
A.S.S. 5 Bassa Friulana	Completamento del nuovo ospedale civile di Jalmicco-Palmanova (Udine) - quinto e ultimo lotto	19.459
Liguria		
Azienda USL 1 Imperiese	Ristrutturazione ed ampliamento del presidio opedaliero di Imperia	11.020
Ente ospedaliero ospedali Galliera	Realizzazione del nuovo padiglione di medicina nucleare dell'ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova	7.153
Lombardia:		
Azienda USL 15 Breno	Realizzazione del centro medico di Ponte di Legno (Brescia)	1.425
Azienda USL 29 Monza	Completamento monoblocco del presidio ospedaliero di Carate Brianza (Milano)	11.400
Azienda USL 30 Desio	Ristrutturazione padiglione Trabattoni del presidio ospedaliero di Seregno (Milano)	6.650
Ambito territoriale 5	Costruzione di un edificio da destinare a RSA per anziani in Uggiate Trevano (Como)	2.873
Ambito territoriale 12	Recupero edifici esistenti e nuova costruzione di una RSA per anziani «Pio Bolognino» di Seriate (Bergamo)	5.464
Ambito territoriale 17	Costruzione di RSA per anziani di Salò (Brescia)	6.662
Ambito territoriale 18	Ristrutturazione edificio della Casa di riposo «Arici-Sega» di Brescia da destinare a RSA per anziani	6.654
Ambito territoriale 20	Ristrutturazione dell'edificio della casa di riposo di Rivarolo Mantovano (Mantova) da adibire a RSA per anziani	4.394
Ambito territoriale 25	Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio dell'Opera Pia «Vigoni della Somaglia» di Somaglia (Milano) da destinare a RSA per anziani	4.821
Ambito territoriale 28	Nuova costruzione di una RSA per anziani di Trezzo sull'Adda (Milano)	5.990
Ambito territoriale 29	Costruzione di una RSA per anziani di Monza (Milano) denominata «Casa Fossati»	5.050
Ambito territoriale 37	Ampliamento della Casa di Riposo Famagosta di Milano per la realizzazione di una RSA per anziani.	12.249
Ambito territoriale 44	Ampliamento della Casa di riposo in Varzi (Pavia) da destinare a RSA per anziani	1.816
Molise:		
Azienda USL 2 Pentria	Completamento dell'ospedale «F. Veneziale» di Isernia	9.500
Piemonte:		
Azienda osp. S. Croce e Carle	Ristrutturazione ed adeguamento dell'ospedale S. Croce di Cuneo	6.650
Azienda sanitaria 1	Costruzione nuovo complesso in Torino via Plava da destinare a RSA per anziani e Centro Diurno	7.315

Regioni USL /Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
—	—	—
Azienda sanitaria 2	Costruzione nuovo complesso in Torino via Tirreno da destinare a RSA per anziani e Centro Diurno	7.315
Azienda sanitaria 4	Costruzione nuovo complesso in Torino via Botticelli da destinare a RSA per anziani e Centro Diurno	7.315
Azienda sanitaria 6	Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Ciriè (Torino)	9.500
Azienda sanitaria regionale 10	Ampliamento del presidio ospedaliero di Pinerolo (Torino)	12.350
Azienda sanitaria 17	Ristrutturazione e adattamento del fabbricato dell'IPAB «D. Bertone» di Bagnolo Piemonte (Cuneo) da destinare a RSA per anziani	950
Azienda sanit. regionale 17	Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo)	5.225
Azienda USL 8 Chieri	Ampliamento del presidio ospedaliero di Chieri (Torino)	12.350
	L'erogazione del mutuo è subordinata alla dichiarazione da parte della regione Piemonte dell'avvenuta disponibilità dei fondi a carico dell'Azienda USL 8 di Chieri.	
Veneto:		
Azienda USL 4	Ampliamento della RSA per anziani «A. Rossi» di Arsiero (Vicenza) .	1.000
Azienda USL 6	Ristrutturazione fabbricato denominato «Casa Novello-Casa del Clero» di Vicenza ad uso RSA per anziani.	2.000
Azienda USL 8	Restauro, adeguamento e completamento del corpo *A* della RSA per anziani «G. Sabbione» di Pederobba (Treviso)	1.000
Azienda USL 14	Realizzazione di una RSA per anziani di Chioggia (Venezia) . .	3.600
Azienda USL 16	Realizzazione di una RSA per anziani O.P. Fondazione «Vincenzo Stefano Breda» di Ponte di Brenta (Padova)	3.600
Azienda USL 17	Realizzazione di una RSA per anziani di Este (Padova)	3.599
Provincia autonoma di Trento:		
Azienda prov. per i servizi sanitari distr. Vallagarina	Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Rovereto	1.900

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia:

Progetto	Mutuo
Costruzione della nuova sezione provinciale di Sondrio	1.440
Costruzione di un fabbricato da adibire a laboratori per analisi microbiologiche e qualitative del latte presso la sede di Brescia	2.700
Ristrutturazione del «palazzo giallo» per la realizzazione della nuova unità di isolamento a «scatola chiusa» - Brescia	2.925

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie:

Progetto	Mutuo
Completamento della nuova sede di Legnaro (Padova).	5.795

Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 220

95A7504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1995.

Modificazioni al regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto, approvato con deliberazione n. 8469 del 30 settembre 1994. (Deliberazione n. 9628).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto approvato con delibera n. 8469 del 30 settembre 1994;

Ritenuto necessario apportare modificazioni al suddetto regolamento n. 8469 del 30 settembre 1994;

Delibera:

1. Il regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto, approvato con delibera n. 8469 del 30 settembre 1994, è modificato come segue:

l'art. 4, comma 3, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le modifiche al regolamento speciale del mercato sono adottate dalla Consob su proposta del comitato di gestione, sentiti i comitati locali ove esistenti. La Consob può procedere direttamente alle modifiche del regolamento speciale quando ciò sia necessario al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato ed in tutti i casi in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio.»;

i commi 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* Il comitato di gestione stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento, ivi comprese quelle concernenti la dotazione di personale, in modo da assicurare il corretto, tempestivo e indipendente esercizio delle attribuzioni e dei poteri dell'organismo. Le relative deliberazioni divengono esecutive dopo l'approvazione della Consob.

4. Il comitato di gestione stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo del contributo dovuto dagli intermediari che operano nel mercato per la copertura dei propri costi di funzionamento, fissando altresì i termini e le modalità di pagamento. Il comitato di gestione stabilisce altresì le iniziative da intraprendere in caso di mancato pagamento del contributo dovuto alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e può escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato. Le relative deliberazioni divengono esecutive dopo l'approvazione della Consob.»;

la lettera *a)* dell'art. 6, comma 5, è sostituita dalla seguente:

«*a)* formuli alla Consob, sentiti i Comitati locali ove esistenti, le proposte di modifica del regolamento speciale stesso;»;

la lettera *a)* dell'art. 6, comma 6, è sostituita dalla seguente:

«*a)* provveda, anche tramite i Comitati locali ove esistenti, all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione, in ordine cronologico di ricezione, dei comunicati, dei dati e dei documenti ad esso trasmessi per la diffusione al pubblico a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, ovvero in base a disposizioni particolari impartite dalla Consob medesima in applicazione della normativa vigente;»;

la lettera *b)* dell'art. 7, comma 2, è sostituita dalla seguente:

«*b)* hanno come scopo esclusivo la promozione del mercato nella circoscrizione territoriale di competenza attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società ivi ammesse alla negoziazione, l'individuazione di società potenzialmente in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'ammissione alle negoziazioni e la prestazione di servizi alle imprese al fine di agevolarne l'accesso al mercato e la permanenza nello stesso e di servizi di addestramento e formazione per intermediari, imprese ed operatori economici in materie attinenti il mercato, nonché l'esercizio delle altre attivita previste dal presente regolamento.»;

all'art. 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il regolamento speciale può stabilire che il Comitato di gestione possa attribuire ai Comitati locali, ove esistenti, il compito di raccogliere informazioni utili per lo svolgimento dell'istruttoria sulle domande di ammissione alle negoziazioni per le società aventi sede nella loro circoscrizione territoriale e consentire la presentazione delle domande stesse direttamente presso il Comitato locale.»;

la lettera *a)* dell'art. 7, comma 3, è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli intermediari autorizzati e le loro associazioni di categoria;»;

all'art. 7, comma 3, dopo la lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f)* gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) gli ordini professionali dei dottori commercialisti ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali;»;

l'art. 7, comma 5, è sostituito dal seguente:

«*5.* I comitati locali, ove esistenti, stabiliscono le regole per la propria organizzazione e funzionamento in modo da assicurare il corretto, tempestivo e indipendente esercizio delle attribuzioni dell'organismo; le relative deliberazioni sono comunicate alla Consob. Fatti salvi i corrispettivi percepiti per la prestazione a imprese, intermediari ed operatori economici dei servizi di cui al comma 2, lettera *b)*, il finanziamento dei comitati locali è in ogni caso a carico dei soggetti che vi partecipano.»;

all'art. 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*7.* Il regolamento speciale può prevedere che i comitati locali possano delegare una o più delle proprie attività a strutture associative dei medesimi comitati a condizione che le medesime siano espressione della maggioranza dei comitati stessi.»;

i commi 1 e 2 dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il comitato di gestione stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo dei contributi ad esso dovuti per la copertura dei costi relativi al funzionamento del sistema telematico da parte degli intermediari che operano nel mercato e degli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni, fissando altresì i termini e le modalità di pagamento. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.

2. Il comitato di gestione disciplina altresì le iniziative da intraprendere in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e può escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.

2-bis. Nel caso in cui il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte dalla Società di servizi, sentito il Comitato di gestione.»;

l'art. 14, comma 5, è sostituito dai seguenti:

«5. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale sia l'asta con intervento di operatori che, anche su incarico di un emittente, assumono l'impegno di assicurare la continuità delle contrattazioni di uno o più valori mobiliari intervenendo con proprie proposte di acquisto e vendita («operatori specialisti»), il regolamento speciale stesso deve almeno prevedere:

a) che le proposte siano esposte ed abbinate automaticamente tra loro secondo priorità di prezzo e di tempo;

b) che il comitato di gestione provveda a sospendere dalle negoziazioni gli «operatori specialisti» che non assolvano agli obblighi per essi previsti dandone immediata comunicazione alla Consob.

5-bis. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale del mercato sia quella di cui al comma 5, il comitato di gestione stabilisce le modalità, i limiti e le condizioni che l'«operatore specialista» deve rispettare nello svolgimento della propria attività. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.»;

l'art. 15, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il comitato di gestione stabilisce, tenuto conto delle modalità di negoziazione previste, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema telematico della regolarità delle negoziazioni. Le relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.»;

la lettera *g)*, del comma 3, dell'art. 26 è sostituita dalla seguente:

«*g)* dichiarazione sottoscritta da ciascuno degli agenti di cambio e da ciascuno dei legali rappresentanti delle società di intermediazione mobiliare o delle banche di cui all'art. 25, comma 1, lettera *f)*, recante l'intenzione di richiedere l'ammissione al mercato per lo svolgimento delle particolari funzioni eventualmente ivi previste;»;

l'art. 30, comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione invii alla Consob ogni tre mesi una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei provvedimenti adottati ed entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto finanziario relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.»;

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 dicembre 1995

p. *Il presidente:* BESSONE

95A7509

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Nell'art. 96, concernente il corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como, nella frase che precede l'elenco degli insegnamenti opzionali, è soppressa l'espressione «a titolo gratuito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 1995

Il rettore

95A7506

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto 12 marzo 1994 relativo all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in biotecnologie;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio delle facoltà di agraria, farmacia, medicina e chirurgia (sede di Torino), medicina veterinaria, scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) rispettivamente nelle riunioni del 20 ottobre 1994 e 14 febbraio 1995, 14 febbraio 1995, 23 febbraio 1995, 12 settembre 1994 e 30 marzo 1995, 10 aprile 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunioni del 9 e 15 maggio 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 26 aprile 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo II - Facoltà, dopo l'art. 300, ultimo dell'ordinamento degli studi del corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento gestione e protezione della fauna, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserita la sezione XVII - Corso di laurea in biotecnologie unitamente ai seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in biotecnologie.

Sezione XVII - CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Art. 301 *(Istituzione, durata e finalità)*. — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria), biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia) e biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali, il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare,

analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia, il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nella Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico d'Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 302 *(Articolazione dei corsi)*. — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1.250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 304, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 303 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 304 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative)*. — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree

specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1 - *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2 - *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3 - *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4 - *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5 - *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6 - *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7 - *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8 - *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9 - *Area tecnologie cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di cDNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10 - *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11 - *Area economico - normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12 - *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI
FACOLTÀ DI AGRARIA

13 - *Area biologia delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto, organo; in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E01D, G02A, G02B, G03A, G07A, E01E, E01C.

14 - *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici che presiedono alla determinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta. In particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) ed al loro controllo, anche in relazione alla conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

15 - *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e riproduttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici o

abiotici. Lo studente deve infine conoscere gli aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e a conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

16 - *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia, di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari microrganismi (pro-ed eucarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni ecc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G06B.

17 - *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus), quelli di fitomizia e di fitofagia (interazioni pianta-fitomizi, pianta-fitofagi), degli stress ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni fra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari G06A, G06B.

18 - *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano aver impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indotto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

19 - *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazione ed utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi riproduttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

20 - *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso dei marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X, G02A, G02B, G02C, G03A, G06A, G06B, E01E.

21 - *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione anche agli aspetti di regolamentazione, certificazione e di brevetto.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
FACOLTÀ DI FARMACIA

13 - *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14 - *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazionegenetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15 - *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari: E04A, F04A.

16 - *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, E04A.

17 - *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

18 - *Area tecnico-farmaceutica:* 400 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

13 - *Area chimica:* 350 ore.

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente dovrà approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici. Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine e acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e la rappresentazionegrafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari C01A, C02X, C03X, C04X C05X.

14 - *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazione genica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori Scientifico-disciplinari: E03D, E04B.

15 - *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16 - *Area immunologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti; rigenerazione di librerie combinatorie di anticorpi mediante fagi filamentosi.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modelling per lo studio del sito combinatorio);

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica);

sviluppo e utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali;

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settori scientifico-disciplinari: E04A.

17 - *Area Chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, ecc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazione utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombinante. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione di macromolecole biologiche per reazioni di riconoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E12X, K06X.

18 - *Area impianti e processi biotecnologici.* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnologie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X, I15C, I15D, I15F.

19 - *Area economia e gestione aziendale.* 100 ore

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento industriale, dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settori scientifico-disciplinari: I27X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE MEDICHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

13 - *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E09A, E09B.

14 - *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15 - *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica.* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X

16 - *Area della biologia dei microrganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F05X, E12X, V32A.

17 - *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18 - *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di

farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settori scientifico-disciplinari: E07X.

19 - *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settori scientifico-disciplinari: F20X.

20 - *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F07A, F18X.

21 - *Area della terapia genica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F07A.

22 - *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari: F01X, F02X, F04A, F04B.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE VETERINARIE
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

13 - *Area biochimica veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi dei fenomeni biologici negli organismi e negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere nozioni approfondite sulle metodologie e biotecnologie biochimico-chimiche veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

14 - *Area microbiologia veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda l'organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote, eucariote e dei virus ed i meccanismi alla base delle funzioni cellulari e dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica nei microrganismi e nelle specie animali di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari. V32A.

15 - *Area anatomia e fisiologia veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve aver padronanza dell'organizzazione delle strutture pluricellulari e tissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare come pure deve conoscere i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, il tutto in modo comparato. Deve altresì conoscere la citologia e le tecniche di indagine istologica. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati, le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della fisiologia applicata alle scienze veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

16 - *Area patologia ed immunologia veterinaria.* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano fra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo negli animali domestici nonché i meccanismi molecolari che causano le alterazioni della cellula. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso i meccanismi immunologici che assicurano l'integrità dell'organismo nei confronti di agenti sia estranei che di natura endogena.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

17 - *Area riproduzione animale:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici. Deve conoscere le tecniche di crioconservazione di gameti e cellule somatiche, di sessaggio degli spermatozoi e degli embrioni e di maturazione e fecondazione in vitro. Deve apprendere le tecniche di transgenesi e i fattori che le controllano. Per i gameti e gli embrioni dovranno essere considerate le tecniche di raccolta, manipolazione, coltura e trasferimento. Deve infine mostrare padronanza delle tecniche di induzione e di controllo dell'ovulazione.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

18 - *Area farmacologia e tossicologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le principali modalità di ottenimento ed allestimento, incluse quelle di natura biotecnologica, dei farmaci da utilizzare negli animali ai fini di capire l'impatto della loro utilizzazione anche sui prodotti che da tali animali derivano. Per tale motivo deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione, del metabolismo e degli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre dimostrare padronanza dei criteri per una corretta valutazione dei parametri farmacocinetici e tossicologici riguardanti le sostanze somministrate agli animali e presenti negli alimenti e di conoscere in particolare il corpo giuridico sui prodotti da biotecnologia.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

19 - *Area produzioni animali:* 150 ore.

Lo studente deve acquisire i concetti applicativi della genetica classica e molecolare per il miglioramento produttivo degli animali, comprese le specie acquatiche, ed il recupero delle specie in via di estinzione. Lo studente deve inoltre conoscere le tecnologie innovative riguardanti la nutrizione animale e l'efficienza alimentare nelle specie monogastriche e poligastriche. Deve anche apprendere conoscenze in ordine alla produzione e all'impiego di sostanze atte a modificare il metabolismo degli animali in produzione zootecnica. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico e dei simbionti coadiuvanti le produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari G09A, G09B, G09C, G09D.

20 - *Area diagnostica e profilassi veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve conoscere le metodologie di rilevamento epidemiologico riguardanti le forme morbose degli animali in senso lato. Deve acquisire le conoscenze atte all'allestimento di vaccini da biotecnologia e le relative caratteristiche. Deve inoltre mostrare padronanza sulla applicazione delle metodologie diagnostiche molecolari per la prevenzione e la diagnostica delle malattie infettive e infestive di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

21 - *Area igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti. Dovranno essere acquisite nozioni sul miglioramento della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla produzione di alimenti non convenzionali e di additivi attraverso colture di microrganismi e colture di tessuto, sullo sfruttamento dei sottoprodotti, sui nuovi mezzi tecnologici per la trasformazione alimentare e sulla protezione ambientale considerando i mezzi di trattamento e di recupero dei reflui da industrie alimentari. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e di metodi immunochimici e batteriologici non convenzionali.

Settori scientifico-disciplinari: C09X, G09C, E05B, V31B.

22 - *Area tecnologie di allevamento e benessere animale:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere le tecnologie di allevamento degli animali, compresi quelli utilizzati a fini sperimentali e le specie acquatiche. Deve anche dimostrare di conoscere i principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale nonchè le normative relative alla buona prassi di laboratorio. Deve conoscere inoltre i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento e deve essere informato sulle principali forme morbose degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

23 - *Area legislazione:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le vigenti normative nazionali e internazionali relative alla salubrità degli alimenti di origine animale, alla sanità pubblica veterinaria, alla sperimentazione animale e all'impatto ambientale provocato dagli allevamenti zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V33B

24 - *Area bioprotesi:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica di materiali che possono essere utilizzati per interventi riparativi, ricostruttivi e sostitutivi nell'uomo e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V33B, V34A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A7508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del regolamento dell'Unione europea n. 2815/95 di attuazione della risoluzione ONU n. 1022/95 sulla sospensione delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito nella legge 7 giugno 1995, n. 222, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha approvato in data 4 dicembre 1995 il regolamento n. 2815/95, che dà attuazione alla risoluzione ONU n. 1022/95 sulla sospensione delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia e che, in pari data, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA in sede di Consiglio hanno approvato la decisione n. 95/510 che dà attuazione alla citata risoluzione ONU nel settore del carbone e dell'acciaio.

Il testo dei due atti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 dicembre 1995 L 297.

95A7525

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

Campana Carlo, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giordano Maria, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Putignano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Cassano delle Murge, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Padolecchia Ignazio, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Trono Elio, notaio residente nel comune di Conversano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Triggiano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ciappina Claudio, notaio residente nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Roccalumera, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

95A7511

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 179 del 22 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «NAFPENZAL A-SCIUTTA» pomata, nella confezione: 20 siringhe-iniettori da 3 g (nuova confezione di prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 20 siringhe-iniettori, numero di A.I.C. 100135021.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 180 del 22 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «ENZEC» soluzione iniettabile, nelle confezioni da 50, 200 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Società estera Merck Sharp & Dohme B.V. di Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate per il prodotto per uso veterinario sopra indicato sono le seguenti:

Enzec iniettabile è indicato per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di nematodi gastrointestinali (incluse larve immature inibite di ostertagia ostertagi), vermi polmonari, parassiti esterni, pidocchi ematofagi ed acari della rogna nei bovini;

nematodi gastrointestinali (adulti e larve di quarto stadio): haemonchus placei, ostertagia ostertagi (incl. larve ipobiotiche di quarto stadio), o. lyrata, trichostrongylus axei, cooperia oncophora, c. punctata, c. surnabada, nematodirus helvetianus, bunostomum phlebotomum, oesophagostomum radiatum, trichuris spp. (solo adulti);

nematodi polmonari: dictyocaulus viviparus (adulti e larve di quarto stadio);

parassiti esterni (stadi larvali): dermatobia hominis, hypoderma bovis, h. leneatum;

pidocchi: linognathus vituli, haematopinus eurysternus, solenopotes capillatus;

acari: psoroptes ovis, sarcoptes scabiei var. bovis.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 181 del 22 novembre 1995

Specialità medicinali per uso veterinario «V-Taramil» (4 tubi da 15 g di crema) e «V-Erythromycina» (flacone iniettabile da 50 ml dosato a mg 100 x ml).

Titolare A.I.C.: Società estera Distrivet - Gruppo Roussel Uclaf di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr n. 5, codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate: titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. delle specialità medicinali per uso veterinario sopra indicate è ora rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinari S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr n. 5, codice fiscale 11494040154.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 182 del 28 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «ALBIPEN L.A.» sospensione oleosa iniettabile nella confezione: flacone da 200 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 200 ml, numero di A.I.C. 100017033.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 183 del 28 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «VIBRAVET» nelle preparazioni e confezioni: 8 compresse da 100 mg e 10 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Pfizer nello stabilimento sito in Amboise (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 184 del 28 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «CARDOTEK-30 FX» (ivermectina) compresse masticabili per gatti.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc. Barceloneta (Portorico), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barceloneta (Portorico), con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Merck Sharp & Dohme B.V. sito in Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

6 compresse masticabili da 55 mcg, numero di A.I.C. 101964029;

6 compresse masticabili da 165 mcg, numero di A.I.C. 101964017.

Composizione: una compressa contiene:

prodotto base da 55 mcg di ivermectina: principio attivo: ivermectina 0,055 mg; altri componenti: olio di ricino idrogenato poliossietilenico, monogliceridi distillati, pannocchia di mais macinata, sego, carne bovina magra, proteine di soia raffinate, destrosio, glicole propilenico, sodio cloruro, etossichina, potassio sorbato, delta glucolattone, n-propil gallato, acido citrico, butilidrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

serie da 165 mcg di ivermectina: principio attivo: ivermectina 0,165 mg; altri componenti: olio di ricino idrogenato poliossietilenico, monogliceridi distillati, pannocchia di mais macinata, sego, carne bovina magra, proteine di soia raffinate, destrosio, glicole propilenico, sodio cloruro, etossichina, potassio sorbato, delta glucolattone, n-propil gallato, acido citrico, butilidrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare, eliminando le forme larvali di dirofilaria immitis a localizzazione tissutale fino ad un mese (trenta giorni) dall'infestazione, e per il trattamento ed il controllo delle parassitosi sostenute da adulti e stadi immaturi di ancylostoma tubaeforme ed a. braziliense nel gatto.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 185 del 28 novembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «CUNIVAX P.B.» vaccino inattivato contro la pasteurellosi e bordetellosi dei conigli.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a, con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml (100 dosi), numero di A.I.C. 102153020.

Composizione: una dose di vaccino (1 ml) contiene: pasteurella multocida inattivata 15 miliardi, bordetella bronchiseptica inattivata 15 miliardi; altri componenti: alluminio idrossido, sodio etilmercurio tiosalicialto, soluzione tampone salina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei conigli contro pasteurellosi e bordetellosi.

Tempo di attesa: ventuno giorni.

Validità diciotto mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 186 del 28 novembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «CATTLEMASTER 4» numero di A.I.C. 100398.

Produttore: SmithKline Beecham Animal Corp, West Chester P.A., U.S.A., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: validità. Il periodo di validità del prodotto è esteso a mesi ventiquattro.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7487

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 583/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale: «COLPOTROPHINE», 15 capsule ginecologiche da 10 mg, numero A.I.C. 026613024; crema ginecologica 1% - tubo da 30 g, numero A.I.C. 026613048.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mancinelli, 11 - Milano, codice fiscale 00750320152, affiliata alla Schering Ag su licenza Theramex - Principato di Monaco.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: da medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, a medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

Decorrenza giuridica del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 598/1995 del 18 novembre 1995

Specialità medicinale: «PERIDON», 30 compresse, numero A.I.C. 024309039.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina, 5, km 29.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti). Ogni compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microgranulare, magnesio stearato, olio vegetale idrogenato, polivinil pirrolidone, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, riportanti la precedente composizione in eccipienti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 599/1995 del 18 novembre 1995

Specialità medicinali: tutte.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: modifiche denominazione sociale. La nuova denominazione sociale del titolare A.I.C. è la seguente: Smithkline Beecham S.p.a.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 602/1995 del 18 novembre 1995

Specialità medicinale: «HUMOFERON», 1 FI 3 MU 027381019, 1 FI 10 MU 027381021.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche. Alle indicazioni terapeutiche già autorizzate va aggiunto: leucemia mieloide cronica: terapia di mantenimento dei pazienti in fase cronica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 603/1995 del 18 novembre 1995

Specialità medicinale: «WELLFERON», 3 MU 026705018, 10 MU 026705020.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Lt - Londra (Gran Bretagna), rappresentante per la vendita in Italia Wellcome Italia S.p.a. - Pomezia (Roma).

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche. Alle indicazioni terapeutiche già autorizzate va aggiunto: leucemia mieloide cronica: terapia di mantenimento dei pazienti in fase cronica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7488

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto NFR n. 731/1995 del 27 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: «CARDIOASPIRIN» nelle forme e confezioni: 30, 60, 90 compresse gastroprotette 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Quimica Farmacèutica Bayer, S.a., Calabria, 268 - 08029 Barcellona (Spagna); oppure dalla Bayer S.p.a. nell'officina sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse gastroprotette 100 mg:

A.I.C. n. 024840074 (in base 10) 0RQ1WB (in base 32);

classe a);

prezzo L. 4.500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale);

60 compresse gastroprotette 100 mg:

A.I.C. n. 024840086 (in base 10) 0RQ1WQ (in base 32);

classe a);

prezzo L. 6.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale);

90 compresse gastroprotette 100 mg:

A.I.C. n. 024840098 (in base 10) 0RQ1X2 (in base 32);

classe a);

prezzo L. 9.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg;

eccipienti: polvere cellulosa, amido di mais;

rivestimento: copolimeri dell'acido metacrilico, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, talco, trietile citrato, idrossipropilmetilcellulosa, trietile citrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi coronarica: dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli (ipertensione arteriosa, ipercolesterolomia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica).

Profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori (TIA) e dopo ictus cerebrale.

Prevenzione della riocclusione dei bay-pass aorto-coronarici, e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale (PCTA).

Prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea, nei pazienti in emodialisi e nella sindrome di Kawasaki.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NFR n. 733/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: «SINEMET CR» nella forma «25/100» compresse a rilascio controllato (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 25, codice fiscale 04130651005.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia n. 21.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse a rilascio controllato 125 mg:

A.I.C. numero 027962024 (in base 10) 0UPBP8 (in base 32);

classe: a);

prezzo L. 15.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali).

Composizione: una compressa contiene:

levodopa mg 100, carbidopa idrata mg 27 (corrispondente a mg 25 di carbidopa anidra);

eccipienti: ossido ferrico rosso E172, idrossipropilcellulosa, copolimero dell'acetato di polivinile con l'acido crotonico, magnasio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Sinemet CR è indicato nel trattamento del morbo di Parkinson idiopatico in particolare per ridurre le «fasi off» in pazienti già trattati con associazioni di levodopa-inibitori della decarbossilasi o con levodopa da sola e che abbiano manifestato oscillazioni nella sintomatologia motoria.

L'esperienza con Sinemet CR in pazienti non precedentemente trattati con levodopa è limitata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 734/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: «MICOMAX» (pivaloilossimetil miconazolo cloruro), nelle forme: pomata dermatologica × g 30 e irrigazioni vaginali 5 flaconcini monouso da 150 ml di soluzione allo 0,27%.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Conforti, 42, codice fiscale 0139390019.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Montereggioni (Siena), via Montarioso, 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo × g 30 di pomata dermatologica:

A.I.C. n. 028361057 (in base 10) 0V1JC1 (in base 32);

classe c);

5 flaconi monouso di soluzione allo 0,27% per irrigazioni vaginali:

A.I.C. n 028361083 (in base 10) 0V1JCV (in base 32);

classe a);

prezzo L. 15.600 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali).

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: pivaloilossimetil miconazolo cloruro 2,7 g (corrispondente a 2 g di miconazolo cloruro);

eccipienti: tefase 63 (stereato di glicole e polietilenglicole), labrafil (poliossietilene oleico gliceride), paraffina liquida butilidrossianisolo (BHA), p-ossibenzoato di metile, p-ossibenzoato di propile, acido lattico: acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

100 ml di soluzione per irrigazioni vaginali, contengono:

principio attivo: pivaloilossimetil miconazolo cloruro 02,7 g (corrispondente a 0,20 di miconazolo cloruro);

eccipienti. glicerolo, metile p-ossibenzoato, propile p-ossibenzoato, acido lattico, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

per la preparazione: pomata dermatologica: infezioni della pelle o delle unghie provocate da dermatrofiti o da candida eventualmente complicate da sovrainfezioni da batteri Gram-positivi;

per la preparazione: irrigazioni vaginali: coadiuvante della terapia delle affezioni vulvo-vaginali da candida, anche se sovrainfetta da germi Gram-positivi; può essere impiegata anche dopo altra terapia topica o per os, allo scopo di ridurre il rischio di recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto AIC n. 735/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: «FAXINE» (venlafaxina), nelle forme:

compresse × mg 37,5,

compresse × mg 50,

compresse × mg 75.

Titolare A.I.C.: Eurand International S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Marengo, 8, codice fiscale 00811410158.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla ditta John Wyeth e Brother Ltd, nello stabilimento sito in Havant - Hampshire - UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse × mg 37,5:

A.I.C. n. 028833022 (in base 10) 0VHX7Y (in base 32);

classe c);

14 compresse × mg 50:

A.I.C. n. 028833034 (in base 10) 0VHX8B (in base 32);

classe c);

14 compresse × mg 75:

A.I.C. n. 028833046 (in base 10) 0VHX8Q (in base 32);

classe c).

Composizione:

una compressa da mg 37,5 contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato mg 42,42 (pari a mg 37,5 di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stereato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da mg 50 contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato mg 56,56 (pari a mg 50 di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stereato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da mg 75 contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato mg 84,84 (pari a mg 75 di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stereato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Faxine è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia, sia nei pazienti ospedalizzati che ambulatoriali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto AIC n. 736/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale: «GOLASAN» (clorexidina gluconato), nelle forme: collutorio in gocce, collutorio spray e pastiglie per la gola.

Titolare A.I.C.: Dynacren laboratorio farmaceutico S.r.l. del dott. A. Francioni e di M. Gerosa, con sede legale e domicilio fiscale in Castelletto Ticino (Novara), via Pietro Nenni, 12, codice fiscale 00503200123.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Castelletto Ticino (Novara), via P. Nenni.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: flacone × g 10 di collutorio in gocce:

A.I.C. n. 031980016 (in base 10) 0YHYHJ (in base 32);

classe c);

confezione: flacone × g 10 di collutorio in spray:

A.I.C. n. 031980028 (in base 10) 0YHYHW (in base 32);

classe c);

confezione: 20 pastiglie × mg 5:

A.I.C. n. 031980030 (in base 10) 0YHYHY (in base 32);

classe c);

Composizione:

collutorio in gocce:

principio attivo: clorexidina gluconato sale puro g 3,5;

eccipienti: alcool etilico, glicerolo, monoetere etilico del glicole dietilenico, ammonio glicirrizinato, esteri dell'acido p-ossi benzoico in fenossietolo, aroma di menta, essenza di anice, sodio saccarinato q.b. a g 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

collutorio in spray:

principio attivo: clorexidina gluconato sale puro g 1,46;

eccipienti: alcool etilico, glicerolo, monoetere etilico del glicole dietilenico, ammonio glicirrizinato, esteri dell'acido p-ossi benzonico in fenossietolo, aroma di menta, essenza di anice, sodio saccarinato q.b. a g 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni pastiglia contiene:

principio attivo: clorexidina gluconato g 0,005;

eccipienti: saccarosio, glucosio, gomma adragante, gelatina, aroma di menta, magnesio stearato q.b. ad una compressa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale (disinfettante della gola, della bocca e delle gengive) Golasan è indicato anche nell'igiene di denti e gengive, nel trattamento e nella prevenzione della placca batterica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n 744 del 29 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ISOPURAMIN» soluzione iniettabile per via endovenosa di L-Aminoacidi essenziali e non essenziali al 5%.

Flacone vetro 250 e 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A I.C.: Bieffe Medital S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale s.n.c., codice fiscale 09469610159.

Produttore. la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata dalla società titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Modena, via Giardini, 1271.

Confezioni autorizzate, numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione 5% flacone vetro 250 ml:

A I C n 029363052 (in base 10) 0W02VD (in base 32),

classe c);

soluzione 5% flacone vetro 500 ml

A.I.C. n. 029363064 (in base 10) 0W02VS (in base 32),

classe c).

Composizione: ml 1000 di soluzione contengono.

principi attivi: glicina g 6,40, L-Alanina g 6,40, L-Arginina cloridrato g 5,93 pari a L-Arginina g 4,90, L-Fenilalanina g 2,20, L-Isoleucina g 3,60, L-Istidina cloridrato monoidrato g 2,03 pari a L-Istidina g 1,50, L-Leucina g 4,70, L-Lisina cloridrato g 4,50 pari a L-Lisina g 3,60, L-Metionina g 2,00, L-Prolina g 4,30, L-Serina g 2,10, L-Tirosina g 0,44, L-Treonina g 2,60; L-Triptofano g 0,80, L-Valina g 4,00;

eccipienti: potassio metabisolfito g 0,60, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1000.

Totale aminoacidi g/l 50, azoto totale g/l 7,9, osmolarità totale teorica mOsm/l 504, K+ mEq/l 5, Cl- mEq/l 65, pH 4,5-5,5.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione delle perdite di azoto ed il trattamento del bilancio azotato negativo nei pazienti in cui non sia possibile l'alimentazione per via gastroenterica, o in quelli con malassorbimento delle proteine per via orale o nei quali le richieste metaboliche risultino notevolmente aumentate, ad esempio in presenza di ustioni estese.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n 751/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: «URSOFLOR» (acido ursodesossicolico), nella preparazione «R» compresse ritardo × mg 450 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale registrata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Locatelli S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01541850580

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione di cui trattasi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pomezia, via Campobello, 15.

Confezione autorizzata: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse ritardo × mg 450:

A.I.C. n. 026073039 (in base 10) 0SVPYH (in base 32),

classe b) con applicazione della nota 2,

prezzo L. 36.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali).

Composizione. una compressa contiene

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg,

eccipienti: cellulosa microcristallina, metilcellulosa, lattosio, polivinilipirrolidone politilenglicole, talco, magnesio stearato, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica-acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile soprasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti, calcoli radiotrasparenti; in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli del colodoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 752/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale «PROMEDROL» (metilprednisolone suleptanato), nelle forme: iniettabile uso i.m. ed e.v. da mg 40, da mg 125, da mg 250, da mg 500 e da mg 1000.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano) via G.E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Upjohn s.a. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

fiala × 40 mg/0,8 ml.

A.I.C. n. 029455019 (in base 10) 0W2WPC (in base 32);

classe: a)

prezzo L. 4.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto, delle specialità medicinali);

fiala × mg 125/1,25 ml:

A.I.C. n. 029455021 (in base 10) 0W2WPE (in base 32);

classe: a)

prezzo L. 6.500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e

22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale);

fiala × mg 250/2,5 ml:

A.I.C. n. 029455033 (in base 10) 0W2WPT (in base 32);

classe: c);

fiala × mg 500/5 ml:

A.I.C. n. 029455045 (in base 10) 0W2WQ5 (in base 32);

classe: a);

prezzo L. 18.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale);

fiala × mg 1000/10 ml:

A.I.C. n. 029455058 (in base. 10) 0W2WQL (in base 32);

classe: a);

prezzo L. 32.600 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale).

Composizione:

fiala da 40 mg/0,8 ml - 1 ml contiene: metilprednisolone suleptanato 90 mg, equivalenti a 50 mg di metilprednisolone; eccipienti: acido citrico monoidrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala da 125 mg/1,25 ml - 1 ml contiene: metilprednisolone suleptanato 180 mg, equivalenti a 100 mg di metilprednisolone, suleptanato 180 mg, equivalenti a 100 mg di metilprednisolone; eccipienti: acido citrico monoidrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala da 250 mg/2,5 ml - 1 ml contiene: metilprednisolone suleptanato 180 mg, equivalenti a 100 mg di metilprednisolone; eccipienti: acido citrico monoidrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala da 500 mg/5 ml - 1 ml contiene: metilprednisolone suleptanato 180 mg, equivalenti a 100 mg di metilprednisolone; eccipienti: acido citrico monoidrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala da 1000 mg/10 ml - 1 ml contiene: metilprednisolone suleptanato 180 mg, equivalenti a 100 mg di metilprednisolone; eccipienti: acido citrico monoidrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: insufficienza adrenocorticale primaria o secondaria.

Nota:

l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di scelta: l'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, soprattutto quando vengono usati gli analoghi sintetici; l'integrazione con mineralcorticoidi è particolarmente importante nell'infanzia;

l'impiego profilattico può essere indicato nei pazienti con nota o sospetta soppressione dell'asse ipotalamo ipofisaria che sono sottoposti a stress quali intervento chirurgico, trauma o malattie intercorrenti.

Iperplasia surrenale congenita.

Tiroidite non suppurativa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto NFR n. 753/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: «FLUXUM» (parnaparin), nelle preparazioni: fiale-siringa per somministrazione s.c. da 0,6 ml (6.400 U.I. aXa) e da 1,2 ml (12.800 U.I. aXa).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 00556960375.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale-siringa da 0,6 ml (6400 U.I. aXa):

A.I.C. n. 026270090 (in base 10) 0T1QDB 8 (in base 32);

classe: c);

2 fiale-siringa × ml 1,2 (12.800 U.I. aXa):

A.I.C. n. 026270102 (in base 10) 0T1QDQ (in base 32);

classe c).

Composizione: una fiala-siringa da 0,6 ml contiene:

principio attivo: parnaparin U.I. aXa 6.400;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili.

Una fiala-siringa da 1,2 ml contiene:

principio attivo: parnaparin U.I. aXa 12.800;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle patologie venose ad eziologia trombotica.

Classificazione ai . fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto AIC n. 754/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: «SELPAR» (selegilina cloridrato), nella forma compresse × mg 5.

Titolare A.I.C.: Fulton medicinali S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Vercelli, 54, codice fiscale 07922790154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle specialità medicinali sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via Edison n. 68/70.

Confezione autorizzata, numeri e classificazione ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993):

50 compresse × mg 5:

A.I.C. n. 028340014 (in base 10) 0V0VTG (in base 32);

classe: c).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: L-deprenil (selegina cloridrato) mg 5;

eccipienti: lattosio, amido di riso, talco, magnesio stereato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: morbo di Parkinson e parkinsonismi sintomatici in associazione a levodopa isolatamente od in combinazione con inibitori della decarbossilasi.

Il trattamento con Selpar in associazione a levodopa è particolarmente indicato nei pazienti che durante la terapia con dosaggi elevati di levodopa presentino fenomeni di «on-off», discinesie e acinesia.

Selpar consente di ridurre in media del 30%, le dosi di levodopa necessarie al controllo della sintomatologia concorre così a ritardare l'eventuale insorgenza della sindrome da trattamento protratto con questo farmaco (long-term levodopa syndrome).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto AIC n. 755/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: «FISMAG» (α-chetoglucarato di magnesio) nelle forme: «flaconcini» di soluzione per uso orale × mg 1500 e «bustine» uso orale × mg 1500.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29, codice fiscale 01328640592.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mediolanum farmaceutici S p.a. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 15/31.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 flaconcini di soluzione per uso orale × mg 1500:

A.I.C. n. 029086016 (in base 10) 0VRNB0 (in base 32); classe: c);

30 bustine uso orale × mg 1500:

A.I.C. n. 029086028 (in base 10) 0VRNBD (in base 32); classe: c).

Composizione:

ogni flaconcino da 10 ml contiene: α-chetoglutarato di magnesio tridrato pari a α-chetoglutarato di magnesio mg 1500; eccipienti. metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina da 5 g contiene: α-chetoglutarato di magnesio tridrato pari a α-chetoglutarato di magnesio mg 1500; eccipienti: saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: in tutti gli stati di carenza intra ed extracellulare di magnesio, caratterizzati da alterazioni funzionali ad essa correlate (vomito, insonnia, tremori, crampi muscolari) e da disturbi dell'emotività.

In ostetricia e ginecologia: supplementazione in gravidanza, contrazioni uterine, disturbi vasomotori, crampi muscolari, alterazioni dell'umore (ansia/depressione) in preclimaterio e climaterio.

In pediatria: disturbi del comportamento e/o funzionali a carico del tono dell'umore, irritabilità, alterazioni del ritmo veglia/sonno e dell'attenzione, ipereccibilità neuromuscolare.

In neuropsichiatria: condizioni ansioso/depressive correlate a stati di ipomagnesiemia, inclusa ipomagnesiemia da trattamenti con psicofarmaci.

Ustioni estese.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 762/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: «FUCITHALMIC» (acido fusidico) nella forma «monodose» gocce oftalmiche viscose all'1% (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products - 55 Industriparken - Ballerup (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Leo Pharmaceutical Products nello stabilimento sito in Industriparken - Ballerup (Danimarca).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 tubi contagocce monodose di gocce oftalmiche viscose all'1%;

A.I.C. n. 026928022 (in base 10) 0TPSWQ (in base 32); classe: c).

Composizione: 1 tubo contagocce monodose contiene:

principio attivo: acido fusidico 2 mg;

eccipienti: sodio acetato triidrato, carbossipolimetilene, mannitolo, sodio idrossido, acqua sterilizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni batteriche oculari causate da microorganismi sensibili: congiuntiviti, blefariti, orzaioli, cheratiti, dacriocistiti.

Fucithalmic può essere usato per la profilassi preoperatoria in chirurgia oftlamica e in concomitanza con la rimozione di corpi estranei dall'occhio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7490

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Sansoni Marisa con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Messeri, notaio in Firenze numero di repertorio 48143, consistente nella proprietà di un immobile sito in Viareggio, via Giusti n. 1, del periziato valore di L. 170.000.000.

95A7489

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 dicembre 1995

Dollaro USA	1598,14
ECU	2022,45
Marco tedesco	1102,93
Franco francese	320,30
Lira sterlina	2454,26
Fiorino olandese	985,23
Franco belga	53,660
Peseta spagnola	12,984
Corona danese	284,59
Lira irlandese	2532,73
Dracma greca	6,666
Escudo portoghese	10,521
Dollaro canadese	1163,13
Yen giapponese	15,714
Franco svizzero	1360,81
Scellino austriaco	156,74
Corona norvegese	249,89
Corona svedese	239,85
Marco finlandese	367,64
Dollaro australiano	1182,94

95A7563

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica del vino «Orcia» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Orcia» per i vini da tavola prodotti nel territorio indicato e ricadente nell'ambito della regione Toscana ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ed ha proposto il relativo disciplinare di produzione di seguito riportato.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Orcia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Orcia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Orcia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello.

La indicazione geografica tipica «Orcia» rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese, con un minimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

Possono altresì concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Orcia» bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano e Malvasia, da soli o congiuntamente, con un minimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

La indicazione geografica tipica «Orcia» novello è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese e Canaiolo, con un minimo del 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Orcia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di San Quirico d'Orcia e Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, nella regione Toscana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Orcia» bianco e rosso a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Orcia», devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Orcia» bianco 10,5%;

«Orcia» rosso 11,5%;

«Orcia» novello 10,5%.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Orcia», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Orcia» bianco 11%;

«Orcia» rosso 12%;

«Orcia» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Orcia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Orcia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7486

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano» di cui alla proposta formulata dal Comitato predetto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, mediante:

l'inserimento nell'art. 2 del citato disciplinare di produzione della possibilità di utilizzare, nella presentazione dei vini in argomento, del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe bianca, Falanghina, Piedirosso, Siascinoso;

la previsione all'art. 4 del detto disciplinare della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, che non deve essere superiore ai limiti di seguito indicati per ciascuna tipologia:

«Pompeiano» bianco tonnellate 14, con specificazione del vitigno tonnellate 13;

«Pompeiano» rosso tonnellate 12, con specificazione del vitigno tonnellate 11;

«Pompeiano» rosato tonnellate 12, con specificazione del vitigno tonnellate 11;

la previsione all'art. 6 del detto disciplinare, relativo all'immissione al consumo dei predetti vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano», del riferimento o meno al nome di uno dei vitigni in precedenza riportati, mantenendo inalterati i titoli alcolometrici volumici totali minimi riportati nella suddetta proposta di disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania sulle predette istanze;

Ha espresso parere favorevole sulle integrazioni richieste ed ha proposto la nuova formulazione degli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano» che di seguito si riportano e che sono da ritenersi sostitutivi, a tutti gli effetti, dei corrispondenti articoli del disciplinare di produzione pubblicato nella già citata *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Pompeiano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli.

La indicazione geografica tipica «Pompeiano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso, Siascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano» bianco a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 13; per i vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano» rosso e rosato a tonnellate 12, con la specificazione del vitigno a tonnellate 11.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pompeiano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Pompeiano» bianco 10%;

«Pompeiano» rosso 10,5%;

«Pompeiano» rosato 10,5%;

«Pompeiano» novello 11%;

«Pompeiano» frizzante 10,5%;

«Pompeiano» passito secondo la vigente normativa.

95A7512

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini contenente disposizioni per l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, prese in esame le richieste presentate dagli interessati intesi ad ottenere:

la proroga del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

la proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione dei terreni vitati agli «elenchi delle vigne» o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;

altre modifiche ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica con particolare riguardo alle produzioni massime delle uve per ettaro di vigneto ed ai relativi titoli alcolometrici minimi naturali;

Visti i propri pareri con i quali sono stati proposti i riconoscimenti delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed i relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti dirigenziali con i quali, in recepimento dei citati pareri, sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche, sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione e sono state previste le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni delle uve e delle domande di iscrizione dei vigneti agli elenchi delle vigne;

Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 1995 che tra l'altro proroga la data di presentazione delle uve alla data prevista dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1995 con il quale è stato prorogato al 15 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini;

Considerato che conseguentemente deve intendersi prorogato anche il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che al 12 dicembre 1995 data della riunione di questo Comitato non risulta ancora essere ultimata la pubblicazione dei pareri di questo Comitato come sopra precisato contenenti le proposte dei disciplinari di produzione e che conseguentemente non risultano pubblicati i relativi decreti di approvazione dei detti disciplinari contenenti altresì le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve e per l'iscrizione dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o ad elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;

Tenuto conto del fatto che in conseguenza di quanto sopra considerato i produttori interessati potrebbero attualmente trovarsi nelle condizioni di non conoscere quali indicazioni geografiche tipiche possono richiedere per i vini prodotti nella vendemmia 1995 e quali sono le prescrizioni previste dai relativi disciplinari di produzione cui attenersi;

Considerato che alla data del 15 dicembre 1995 attualmente prevista come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto dirigenziale 23 novembre 1995 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 28 novembre 1995 in alcune regioni i produttori avevano già vendemmiato le proprie uve prima della pubblicazione dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni stesse anche a causa della tardiva presentazione delle domande di riconoscimento delle dette indicazioni geografiche tipiche da parte degli enti ed organizzazioni a ciò abilitati, e che conseguentemente le dichiarazioni delle uve, presentate nell'assenza di precise disposizioni, potrebbero risultare non conformi alle disposizioni successivamente impartite;

Considerato che per le situazioni di cui sopra si è fatto cenno potrebbero determinarsi le condizioni per una disparità di trattamento tra i diversi produttori interessati;

Considerato che allo stato attuale non risultano ancora recepite nella regolamentazione comunitarie le indicazioni geografiche tipiche in luogo dei vini tipici;

Ritenuto, pertanto, che si renda necessario uniformare le diverse situazioni assicurando a tutti i produttori le stesse possibilità di dichiarazione delle proprie uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 e le stesse possibilità di conoscere ed attenersi alle prescrizioni dei disciplinari di produzione approvati;

Considerato altresì che la legge 10 febbraio 1992, n. 164, prevede la possibilità di avvalersi, in quanto applicabili, delle disposizioni che disciplinavano il riconoscimento e la gestione delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e che pertanto sembra opportuno anche per le indicazioni geografiche tipiche di non far precedere il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve da quello previsto per la presentazione delle domande di iscrizioni dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o elenchi provvisori sostitutivi degli stessi;

Tenuto conto che nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche approvati non è previsto con riguardo alle produzioni massime di uva per ettaro un superamento dei limiti del 20%, in analogia a quanto previsto per i V.Q.P.R.D. e che questa situazione, non conosciuta in precedenza dai produttori, ha comportato talvolta il superamento dei limiti massimi di produzione;

Tenuto conto che per le condizioni meteorologiche determinatesi per questa vendemmia talvolta il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve è sceso al disotto di quello previsto dai disciplinari di produzione approvati;

Nella riunione tenutasi in data 12 dicembre 1995 ha espresso il parere che, con riguardo alla vendemmia 1995:

il termine ultimo per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione negli istituendi elenchi delle vigne o di elenchi sostitutivi qualora i citati elenchi delle vigne non fossero stati ancora istituiti, viene prorogato al 30 aprile 1996;

il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 viene prorogato esso pure al 30 aprile 1996 ai soli fini dell'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per la designazione dei vini in argomento;

qualora i produttori abbiano presentato per la vendemmia 1995 le dichiarazioni delle uve per l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche ed i decreti di riconoscimento prevedono la facoltà di qualificare i vini che utilizzeranno tali indicazioni geografiche tipiche anche con riferimenti ai nomi dei vitigni, di consentire agli stessi produttori la presentazione entro il citato termine del 30 aprile 1996 di dichiarazioni integrative per adeguarsi a quanto previsto dai predetti decreti;

di prevedere un aumento del 20% del limite massimo di produzione uva/ettaro e una riduzione dello 0,5% del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, fermo restando il rispetto per tale ultimo limite dei valori minimi previsti dalla normativa comunitaria e conseguentemente la possibilità per i produttori di presentare denuncie integrative volte all'utilizzo dei nuovi parametri sopra specificati;

Quanto deliberato con riguardo all'aumento del 20% del limite massimo di produzione uva/ettaro non concerne i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana per i quali detto aumento è stato già considerato con apposito provvedimento.

95A7538

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario orientale sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

L18A «lingua e letteratura inglese»;

L18C «linguistica inglese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7513

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n.323 del 6 novembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Mario Zerbinato conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7493

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300